

21 Aprile 1607.


№ 1611



GRIDA SOPRA GLI
 SCRITTI, ET INSTROMENTI CHE
 NON VAGLIONO CONTRA LA CAMERA
 A FAVORE DELLI DELINQVENTI,
 MODERATIONE D'ESSA GRIDA.




155
570



IN MODONA.
 Nella Stamparia di Paolo Gadaldino.
 MDLXXX.



GRIDA SOPRA GLI
SCRITTI ET INSTRUMENTI CHE
NON VAGLIANO CONTRA LA CAMERA
A FAVORE DELLI DELINQUENTI.



IN MODONA
Nella Stamparia di Paolo Gasparino.
M D C L X X

GRIDA
CIRCA GLI SCRITTI
ET INSTRUMENTI CHE NON
VAGLIANO CONTRA LA CAMERA A
FAVORE DELLI DELINQUENTI.



AVENDO il Serenissimo Principe, & Signor
Nostro il Signor Don ALFONSO Secondo
d'Este per la Dio gratia Duca di Ferrara di Mo
dona, & di Reggio, &c. conosciuto per la lun
ga esperieza la cagione, per laquale sono tanto
proclui, & inclinati i sudditi suoi à commette
re delitti, & maleficij, & massime in questa sua
Città di Modona, & essendo offitio di buonissimo Principe inuigi
lare continuamente al beneficio de' sudditi suoi, levando loro tut
te le occasioni, per le quali si possano facilmente indurre à commet
tere misfatti, & eccessi, & siano piu intenti alla quiete, & alla pa
ce, per la quale principalissimamente si conseruano, & crescono le
Città, & commodità à i Cittadini, ha deliberato S. Altezza ouviare
all'abuso & malitia de gli huomini, & di coloro che hanno facili
tata la strada di commettere homicidij, & altri delitti cò saluare la
robba per uie indirette, cò scritte priuate simulate, & false, & per
ciò hano ardire di còmettere ogni misfatto, & consequentemente
ancora far fraude alla Ducale Camera sua, contra l'honore, & con
scienza loro, allegando poi quei tali essere anteriori creditori alla
detta Ducal Camera, & renderli quasi sempre le condannationi, &
confiscationi uane, & elusorie com'ha dimostrata l'esperienza in
fino ad hora.

Perciò S. A. per questa sua ordinatione la quale uole, & com
manda che habbia forza di legge statuto, & decreto inuiolabile, &
perpetuo, ordina, comanda statuisce, & determina, che se alcuna
persona di che stato grado & conditione si sia, ardirà per l'auenire
commettere homicidio ò delitto di qual altra sorte si uoglia, per il
quale i suoi beni in tutto ò in parte per la condannatione ò confis
cacione che si facesse contro di quel tale, fossero applicati ò confis
cati alla sua Camera Ducale, ò alla parte offesa, per paci rotte, ò per
altra causa, non possa alcuno creditore di quel tale delinquete con

A ij tra

tra la condannatione ò confiscatione, che sarà emanata dire d' anteriorità ò potiorità cōtra la Camera Ducale per uirtù d'alcuna scrittura priuata, nella quale apparesse quel tale in qual si uoglia modo, & per qual si sia causa creditore del delinquente & condannato, ò hauere in altro modo i suoi beni obligati, & hipotecati, ò in lui per qual si uoglia titolo transferiti, ma solamēte possa mostrare del suo credito ò ragione per instrumento publico rogato per Notario legale, & di fede degno, alieno da sospitione di simulatione, & fraude, & non altrimenti, ne per altro modo. Dichiarando S. Altezza, che quanto à questo effetto di prouare contra il Fisco d' anteriorità, & potiorità contra le dette condannationi, ò confiscationi come di sopra ogn' altra sorte di proua, eccetto che per uero instrumento publico com' è detto di sopra, s' intenda in tutto esclusa, & reietta.

Et per non lasciare strada alcuna aperta à coloro che hauessero animo di commettere maleficij, & accioche non usino fraude, & cautella per saluare la robba, facendosi per questa causa piu arditi, & audaci alli misfatti: Ordina S. Altezza che li Notari li quali saranno rogati d' instrumēti di qual si uoglia sorte d' obligatione credito, debito, cautione, hipoteca, assolutione, alienatione di qual si uoglia qualità & generalmēte d' ogn' altro obligo in termine d' otto giorni dal giorno che ne saranno rogati, ancorche fossero tali, che nō se ne pagasse gabella alcuna debbano hauerli denontati al Registro degli instrumēti d' essa Camera, & farli iui registrare di parola in parola secōdo la forma de' Statuti di essa Città, accioche se alcuno uolesse anche per adempire qualche suo cattiuo desiderio contrahere debiti simulati per instrumento publico, & poi farcene fare secreta assolutione, possa sempre apparere della uerità, & sia per tal modo leuato l' animo, & l' ardire à ciascuno di mal uiuere, & inquietare il pacifico stato di questa sua Città, & detti contratti, & instrumēti non denontati siano nulli inualidi, & di niuno momento, quanto sia contro le dette condannationi, & confiscationi, come di sopra, & non ad altro effetto.

Et accioche non solamente coloro che ardiranno di contrahere debiti ò faranno altro obligo come di sopra simulato fraudoloso ò falso, restino senza il descritto effetto; ma che ancor coloro che li riceueranno non si possano gloriare delle loro fraudi. Ordina S. Altezza che se mai per alcun tempo si trouerà persona che faccia nell' auenire contratto alcuno ò riceuuta ò alcuna altra obligatione di qual si sia sorte simulata, fraudolosa, falsa, à dano & pregiudicio & per

21. aprile 1607. He. 611

& per fraudare la Camera Ducale, s' haurà per partecipe, & auxiliato re del malfattore, & delinquente, senza la speme del cui aiuto in saluar la robba non si sarà indotto à tal misfatto, cada nella pena istessa del delinquente.

Et nella medesima pena cada ciascuno che si trouasse essere stato scientemente testimonio à tal fraude simulatione ò falsità.

Ma per estirpare finalmente tutte le cautelle che possono escogitarsi essere contrarie alla presente ordinatione. Intendēdo S. Altezza che in tutti gli instrumēti fatti & che giornalmente si fanno di dote, si fa anche indifferētemente per gli sposi donatione ante nuptias, & contradote d' altro tanto quanto sono le doti, la qual cosa non ha però fermezza alcuna cōtra i creditori del marito anco posteriori, ma solo è fatta, & usata per schermo contra il Fisco per le condannationi che si fanno ò potessero farsi contro i delinquenti, & essendo necessario alterare correggere, & emendare gli ordini le condo che il tempo dimostra essere piu salutare alla quiete de' popoli, uolēdo S. A. prouedere d' opportuno rimedio à così fatto abuso, & corruttella, per la presēte sua legge, & decreto perpetuo & inuiolabile, statuisce & determina che per l' auenire in tutte le condannationi, & confiscationi che si faranno contra qual si uoglia delinquente, ò per qual si uoglia delitto, nō possa persona alcuna per uigore di dette donationi ante nuptias ò contradoti allegare ò dedurre, ne essergli ammessa ragione alcuna d' anteriorità ò potiorità contra le dette condannationi, ò confiscationi, se non quanto si può fare contra gli altri creditori, anzi quanto sia per questo effetto solo s' intendano essere nulle, & di nessuno momēto se nō come di sopra.

Anzi uole & statuisce che questa sua ordinatione habbia fermo & efficace effetto, non solamente per gli instrumēti di donatione ante nuptias, & contradoti che si faranno dopo la presente grida & ordine, & dopo la publicatione di esse, ma ancora in tutti quelli che sono stati fatti per il passato sino al giorno presente, de quali nō sia passata sentenza per uigore di essi con la Camera Ducale, ò cominciato processo innanzi ad alcun giudice, accioche astretti da maggiore timore non uedendo refugio alcuno di saluar la robba commettendo homicidij ò altri delitti habbiano maggiore cagione di uiuere pacificamēte senza alterare la quiete publica ò priuata.

Et perche s' intende che seguite le condannationi, & confiscationi contro li delinquenti, & anco le sentenze de' creditori anteriori contra la Camera, le cose rimangono imperfette senza farsi stima, & consignatione a' creditori, onde ò rimangono in possesso di tutti li

A iij beni

beni del delinquente, ò ne pigliano per maggior somma del credito loro relasciandoli poi tutti sotto finti pretesti à quel tale delinquente, & così uiene fatta fraude & inganno alla giustitia. Però ordina, & commanda S. Altezza Sereniss. che ogn'uno che riporterà sentenza fauoreuole nelle dette confiscationi, ò condánationi debba fra un mese auenire hauer domandata l'essecutione di detta sentenza, & fare eleggere periti, così per la parte sua, come per quella della Camera da estimare detti beni, & fra il termine di due mesi prossimi auenire hauer fatto far la consegna di detti beni per il giusto prezzo, che ascendano alla somma del detto uero credito, altrimenti s'intendano quelli tali hauere rinunciato alle dette sentenze ne piu se ne possano ualere ò restaurare giudicio alcuno per tal causa contra la Ducal Camera saluo alcuno giusto impedimento di che si starà al giudicio del Ducal Massaro pro tempore.

Et uuole S. Altezza accioche questa sua ordinatione passa à notizia uniuersale che sia registrata negli statuti di questa sua Città, à perpetua memoria, & che alcuno non ne possa pretendere ignoranza. Riseruandosi l'autorità ancorche l'habbia sempre per la sua piena podestà di dichiarare ogni dubietà che potesse nascere nell'interpretatione della presente sua legge; la quale commanda che sia da tutti li Magistrati, & Officiali suoi inuolabilmente offeruata, & messa in essecutione.

1579. Indictione septima die decima Augusti. Publicatum fuit suprascriptū proclama ad Arrengheriam communis Mutinæ Ter sono tubæ præmisso de more per Ioannem Ciuollinum publicum præconem cõmunis Mutinæ astante maxima personarum quantitate, & in spetie Domino Dominico Carneuale, & Domino Maurizio Villano testibus adhibitis:

Ego Paulus Bazzalerius Notarius Rogatus fui.
Die undecima eiusdem fuit publicatum modo, quo supra, per Frãiscum Scernam publicum præconem cõmunis Mutinæ præsentibus testibus D. Iacobo Mirandola, & D. Paulo Parma, &c.

Ego Ioannes Maccagnius Notarius Rogatus fui.
Die Duodecima eiusdem tertio publicatum fuit modo quo supra per Nicolaum de Longis præconem communis Mutinæ præsentibus testibus D. Ioanne Ludouico Carandino, & D. Antonio de Cellis Notarijs Mutinensibus.

Ego Ioannes Maccagnius Notarius Rogatus fui.